



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Accordo del 27 giugno 2019³ tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio;
- b. il Protocollo del 27 giugno 2019⁴ tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una doman-

RS

¹ RS 101

² FF ...

³ FF ...

⁴ FF ...

da di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato I

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁵

5quinquies. *Cooperazione nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm*

Art. 356 a. Confederazione e Cantoni

¹ Sulla base dell'Accordo di partecipazione a Prüm⁶, la Confederazione e i Cantoni sostengono, tramite il confronto di sistemi d'informazione contenenti dati biometrici, dati relativi a veicoli e a detentori di veicoli nonché tramite lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

² Conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI⁷, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati, caso per caso i propri dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d'informazione svizzero.

Art. 357 b. Punti di contatto nazionali

¹ Fedpol è il punto di contatto nazionale per lo scambio di profili del DNA e dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI.⁸ In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:

⁵ RS 311.0

⁶ Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

⁷ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁸ Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto

- a. riceve le richieste relative a un confronto con i profili del DNA o i dati dattiloscopici contenuti nel sistema d'informazione di altri Stati trasmesse dalle seguenti autorità:
 1. fedpol,
 2. il Servizio delle attività informative della Confederazione,
 3. il Ministero pubblico della Confederazione,
 4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
- b. verifica i riscontri positivi ottenuti nel sistema d'informazione per profili del DNA o dati dattiloscopici di uno Stato contraente in seguito a una richiesta della Svizzera;
- c. trasmette allo Stato richiedente i dati personali e, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili ai sensi degli articoli 5 (profili del DNA) e 10 (dati dattiloscopici) della decisione 2008/615/GAI;
- d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai sensi degli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati terroristici) della decisione 2008/615/GAI;
- e. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.

² L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è, nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm⁹, il punto di contatto nazionale per lo scambio di dati relativi ai proprietari e ai detentori di veicoli nonché di dati relativi ai veicoli ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI. In tale veste, concede allo Stato richiedente l'accesso ai dati relativi ai proprietari e ai detentori di veicoli contenuti nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI.¹⁰

nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

⁹ Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

¹⁰ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

2. Legge sui profili del DNA¹¹

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- c. (. . .);
- d. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm¹².

Titolo prima dell'art. 13a:

Sezione 4a: Collaborazione internazionale

Art. 13a Accesso al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo e di confronto nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm

¹ Sulla base dell'Accordo di partecipazione a Prüm¹³, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, ai fini del perseguimento di reati, caso per caso i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

² L'autorità competente per ordinare l'allestimento di un profilo del DNA può chiedere, ai fini del perseguimento di reati, al punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 357 capoverso 1 CP un confronto del profilo del DNA in questione con i sistemi d'informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.

³ Il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 357 capoverso 1 CP può confrontare, ai fini del perseguimento di reati, i profili di tracce del DNA registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 con l'insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d'informazione dei profili del DNA di uno Stato contraente.

⁴ Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente può viceversa confrontare, ai fini del perseguimento di reati, d'intesa con il punto di contatto nazionale ai sensi

¹¹ RS 363

¹² Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

¹³ Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (RS xxx).

dell'articolo 357 capoverso 1 CP i propri profili di tracce del DNA con l'insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

3. Legge sull'asilo¹⁴

Art. 99 cpv. 2-4

² Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.

³ Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

⁴ Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.

Art. 102a^{quater} Confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale

¹ La SEM, quale punto di contatto nazionale, può confrontare sulla base del Protocollo Eurodac¹⁵ le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

² Le autorità seguenti possono chiedere al punto di accesso centrale un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

¹⁴ RS 142.31

¹⁵ Protocollo del 27 giugno 2019¹⁵ tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

³ La Centrale operativa di fedpol è il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013¹⁶. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al confronto da parte delle autorità in Eurodac siano soddisfatte.

⁴ Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto di accesso centrale inoltra la richiesta al punto di contatto della SEM. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di contatto nazionale della SEM.

⁵ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, il punto di accesso centrale può inoltrare immediatamente la richiesta al punto di contatto della SEM e verificare a posteriori se siano soddisfatte tutte le condizioni.

4. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione¹⁷

Art. 111j

¹ La SEM, quale punto di contatto nazionale, può confrontare sulla base del Protocollo Eurodac¹⁸ le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

² Le autorità seguenti possono chiedere al punto di accesso centrale un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

¹⁶ Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1

¹⁷ RS 142.20

¹⁸ Protocollo del 27 giugno 2019¹⁸ tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

³ La Centrale operativa di fedpol è il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013¹⁹. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al confronto da parte delle autorità in Eurodac siano soddisfatte.

⁴ Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto di accesso centrale inoltra la richiesta al punto di contatto della SEM. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di contatto nazionale della SEM.

⁵ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, il punto di accesso centrale può inoltrare immediatamente la richiesta al punto di contatto della SEM e verificare a posteriori se siano soddisfatte tutte le condizioni.

¹⁹ Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1